

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 56.

**Rifinanziamento della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, « Interventi a favore di Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Ad integrazione del finanziamento previsto per la realizzazione dell'area nel territorio del Basso Polesine di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, vengono stanziati, per l'esercizio 1980, Lire 1.200.000.000 per le medesime finalità.

**Art. 2**

Alla copertura della spesa di L. 1.200 milioni prevista dalla presente legge per l'esercizio 1980, si provvede mediante riduzione per pari importo del Capitolo 196219760 « Fon-

do globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo» (Partita: «Lavori Pubblici») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

## Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 1.200.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 1.200.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000 000
 In aumento:		
Cap. 045004602 - «Interven- ti a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizza- zione dei piani di cui all' art. 27 della legge 22 otto- bre 1971, n. 865 - Basso Po- lesine»	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000 000
	<hr/>	<hr/>

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 maggio 1980

p. IL PRESIDENTE:  
Cortese